

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E PUBBLICA INCOLUMITA' IN MATERIA DI MERCATI SU AREE PUBBLICHE E COMMERCIO ITINERANTE - MODIFICA TEMPORANEA E STRAORDINARIA REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE AREE PUBBLICHE IN AREA MERCATALE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- altre misure a carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 ha ulteriormente provveduto a impartire misure urgenti per fronteggiare l'emergenza;

Il DPCM 17/05/2020 ha provveduto a demandare alla regolamentazione regionale le procedure di attivazione;

VISTO che:

- con ordinanza n. 12 del 11/03/2020 il Comune di Marciana, in ottemperanza dell'ordinanza del presidente della Giunta regionale n. 6/2020, provvedeva a vietare il commercio su area pubblica in tutte le sue forme;
- con ordinanza n. 18 del 04/05/20 in conformità con le disposizioni di cui al DPCM 26/04/20, provvedeva a consentire l'esercizio su area pubblica della vendita di generi alimentari, pur stabilendo criteri distanziometrici e applicazione di misure di prevenzione e sicurezza;
- con ordinanza n. 57 del 17/05/2020 art. 15 il Presidente della Giunta Regionale, in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM 17/05/2020 ha disposto che l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche sia regolamentata dai Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

PRESO atto che:

Nel Comune di Marciana sono presenti attualmente n. 2 mercati settimanali di cui uno sito in Marciana Capoluogo nella giornata del sabato e uno sito in Procchio nella giornata del giovedì;

Che tali mercati sono posti sotto la disciplina dell'attuale regolamento comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica

Che gli esercenti sono posizionati sulla base di apposita planimetria approvata ed allegata al suddetto regolamento sulla base del quale sono state rilasciate, in conformità al Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le relative occupazioni;

VISTO che:

Da uno specifico esame delle planimetrie e delle concessioni rilasciate, non risulta al momento sussistere un adeguato distanziamento fra i banchi di vendita tale da garantire il mantenimento del distanziamento sociale minimo e che risulta pertanto indispensabile, al fine di tutelare la salute pubblica, procedere ad una revisione del posizionamento dei banchi in modo da eliminare i punti di maggior conflitto viabilistico e i conseguenti assembramenti che costituiscono il maggior veicolo di contagio ad oggi identificato;

RITENUTO che,:

1. Debbono essere fissate, nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione Toscana per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, delle misure anti contagio riferite sia agli operatori che ai clienti

E CHE al fine del mantenimento del distanziamento sociale,

1. debba essere fisicamente interdetto alla clientela e agli stessi operatori, con qualsiasi strumento idoneo (catenelle, fettucciato, corde, ecc) posto a carico degli esercenti, l'accesso all'area ricompresa nello spazio trasversale sito fra una concessione e l'altra;
2. debba essere stabilito che le operazioni di vendita avvengano solo sul fronte del banco stesso e per un numero massimo di 2 clienti contemporaneamente;
3. gli operatori mantengano fra loro presso ciascun banco e fra banchi diversi una distanza minima di 1 metro evitando qualsiasi situazione di eccessivo avvicinamento, sia tramite il posizionamento di brandine trasversali che tramite una delimitazione fisica degli stand laterali;
4. nel mercato settimanale del giovedì della frazione Procchio, debba procedersi alla suddivisione dell'area destinata alla vendita dei generi alimentari al fine di eliminare il punto di maggiore assembramento costituito dalla estrema vicinanza fra i banchi vendita di ortofrutta e i banchi di vendita di rosticceria - gastronomia prevedendo lo spostamento dei due camion bottega nel lato opposto del parcheggio fronte aiola, individuando altresì in tale area una nuova collocazione del banco del pesce;
5. al fine di consentire le operazioni di cui al precedente punto e contestualmente evitare assembramenti, sarà permesso l'accesso e l'esercizio di vendita esclusivamente agli assegnatari di posteggio, per un totale complessivo di n. 27 posteggi di cui 4 alimentari, un pescatore/coltivatore diretto e 22 settore non alimentare. I posteggi privi di titolarità sono al momento soppressi;
6. relativamente al posizionamento dei banchi del mercato settimanale di Marciana, si provveda ad una redistribuzione degli stessi in modo da ottenere un allineamento sotto il muro a monte e lo spazio antistante l'Ufficio Postale, anziché sui due lati, andando a creare un corridoio esterno sul marciapiede a valle per il transito verso i locali bar ristorante e centro storico che non attraversi l'area mercato.

VISTA altresì la necessità di individuare prescrizioni relative all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale da impiegare durante le operazioni di vendita ed acquisto;

SENTITI nel merito i funzionari responsabile del Settore Attività Produttive e del Corpo Polizia Municipale;


VISTO l'art. 50 del TUEL 267/00;

ORDINA


E' fatto obbligo a tutti gli esercenti del commercio su area pubblica e ai fruitori delle aree mercato - ciascuno per quanto di propria competenza - di rispettare le seguenti disposizioni a far data dal giorno GIOVEDI' 28/05/2020 fino a revoca della presente ordinanza;

1. Gli acquirenti dovranno essere informati, anche con specifici cartelli all'ingresso dell'area di mercato, che:
 - gli stessi acquirenti dovranno rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 m.
 - sono assolutamente vietati assembramenti di persone.
 - L'accesso all'area del mercato è consentito ad un massimo di 80 persone contemporaneamente e ad una sola persona per volta, fatta l'eccezione della comprovata necessità di accompagnare un minore di anni 14 o un disabile.
 - È obbligatorio l'uso di mascherine.
2. Gli acquirenti potranno avvicinarsi ai banchi di vendita solo se indossano mascherine di protezione.
3. Gli operatori dovranno rispettare le seguenti indicazioni :
 - a. Ogni operatore dovrà provvedere alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - b. Ogni operatore deve indossare mascherine di protezione per bocca e naso e guanti. L'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
 - c. Ogni operatore dovrà mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche e guanti monouso. In particolare le soluzioni per la disinfezione delle mani dovranno essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
 - d. Ogni operatore deve mantenere il rispetto del distanziamento interpersonale **di almeno 1 mt, fra i clienti, con il cliente e anche dagli altri operatori** ed anche nelle operazioni di carico scarico;
 - e. Ogni operatore dovrà predisporre idonei cartelli - almeno in lingua italiana e inglese - che riportino l'obbligo del rispetto della distanza di sicurezza e, in caso di acquisti, quello di utilizzare i guanti monouso o il gel idroalcolico messi a disposizione.
 - f. Gli operatori, in corrispondenza del proprio posteggio di vendita, dovranno provvedere con nastro ben visibile a tracciare le linee che servono a garantire le distanze interpersonali di 1 m fra cliente e cliente, cliente ed operatore, qualora la disposizione del banco non consenta il rispetto di tale distanza.
 - g. Presso ogni punto vendita potranno essere accettati un **massimo di due clienti alla volta**, nel rispetto delle distanze di cui sopra.
4. E' obbligatorio l'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
5. In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
6. In caso di vendita di beni usati dovrà essere effettuata l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;

7. Per la consegna della spesa e il pagamento, gli operatori dovranno predisporre e segnalare un preciso punto di raccolta (la spesa e il pagamento non potranno essere effettuati direttamente tra venditore e cliente, a meno che non sia stata predisposta un adeguato schermo di protezione che separi l'operatore dal cliente);
8. Dovrà essere fisicamente interdetto alla clientela e agli stessi operatori, con qualsiasi strumento idoneo (catenelle, fettucciato, corde, ecc) posto a carico degli esercenti, l'accesso all'area ricompresa nello spazio trasversale sito fra una concessione e l'altra;



9. Le operazioni di vendita dovranno avvenire solo sul fronte del banco stesso;
10. gli operatori dovranno mantenere fra loro presso ciascun banco e fra banchi diversi una distanza minima di 1 metro evitando qualsiasi situazione di eccessivo avvicinamento, sia tramite il posizionamento di brandine trasversali che tramite una delimitazione fisica degli stand laterali;



11. nel mercato settimanale **del giovedì della frazione Procchio**, le concessioni di suolo pubblico saranno temporaneamente modificate relativamente al settore alimentare, procedendo allo spostamento dei banchi di vendita di rosticceria - gastronomia dell'attuale posizione al lato opposto del parcheggio fronte aiola, individuando altresì in tale area una nuova collocazione del banco del pesce, seguendo le indicazioni operative che saranno fornite nel primo giovedì utile dalla Polizia Municipale all'uopo incaricata;
 12. nel mercato settimanale **del Sabato in Marciana capoluogo**, la disposizione dei banchi avverrà sul solo lato a monte andando a formare una L con il fronte Ufficio Postale, seguendo le indicazioni operative che saranno fornite nel primo sabato utile dalla Polizia Municipale all'uopo incaricata;
1. al fine di consentire il mantenimento del distanziamento in tutte le aree mercatali sarà permesso l'accesso e l'esercizio di vendita esclusivamente agli assegnatari di posteggio. I posteggi privi di titolarità sono al momento soppressi. **Sono sospese le operazioni di spunta.**

DISPONE

Che l'accesso all'area mercato sia così contingentata:

1. alla luce della superficie l'accesso è consentito ad un massimo di n. 81 per il mercato di Procchio e 24 per il mercato di Marciana;
2. l'accesso all'area mercato avverrà 1 persona alla volta, eccetto minori di anni 14 e persone non autosufficienti che necessitino di accompagnatore;
3. l'accesso/uscita avverrà **esclusivamente** attraverso le entrate predisposte e sorvegliate da personale incaricato che procederà alla verifica del rispetto del contingentamento sopra indicato;
4. per la circolazione all'interno del mercato dovranno essere seguite le indicazioni sui sensi di percorrenza delle corsie di vendita.

AVVERTE

Che la non osservanza delle presenti disposizioni comporterà la sanzione amministrativa da € 400 a € 3000 come da disposizioni nazionali e a carico dell'esercente anche la sospensione della attività economica e produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

DISPONE ALTRESI'

La trasmissione immediata tramite della presente ordinanza ai seguenti soggetti:

- Polizia Municipale di Marciana
- Stazione Carabinieri di Marciana Marina
- Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell'Elba
- Regione Toscana
- ASL di Portoferraio
- Ai Sindaci dei Comuni Elbani;

La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito istituzionale e all'albo pretorio on line del Comune.

L'inosservanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge e, qualora costituisca reato, la segnalazione alla competente autorità di P.G. per quanto di competenza;

INCARICA

La Polizia Municipale e le forze dell'Ordine della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza. In particolare viene dato mandato alla Polizia Municipale di adottare tutte le misure necessarie al mantenimento delle prescrizioni in materia di distanziamento sociale, ivi compresi gli adeguamenti sul posto d'urgenza delle dimensioni e dislocamenti dei banchi da sottoporre ad eventuale ratifica successiva.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis1 del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.


IL SINDACO
Dott. Simone Barbi



**L'ACCESSO ALL'AREA DI MERCATO È
CONSENTITO AD UNA SOLA PERSONA PER VOLTA**

**SONO ASSOLUTAMENTE VIETATI
ASSEMBRAMENTI**

**RISPETTARE LA DISTANZA
INTERPERSONALE DI SICUREZZA**



INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE






CONTROLLED AREA:

**ONLY ONE PERSON IS ALLOWED TO ACCESS TO
THE MARKET AREA AT A TIME**

**PUBLIC GATHERINGS
ARE STRICTLY FORBIDDEN**

**RESPECT INTERPERSONAL
SAFETY DISTANCE**



PUT ON AND WEAR SAFETY MASK

